Malandrino Alfredo

Consulente del Lavoro

Studio:
Piazzetta Lino Tosoni N.2
37069 Villafranca di Verona (VR)
Tel. 045 6303150 e Fax: 045 6304027
e-mail: info@studiomalandrino.com

Agli spett.li Clienti
Ai collaboratori
Loro Sedi

Oggetto: Convenzione ABI - Cassa integrazione anticipata dalle banche: responsabile in solido il datore di lavoro

E' chiaro che - al di là delle dichiarazioni dei giorni scorsi del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte - i tempi di pagamento della cassa integrazione saranno inevitabilmente e considerevolmente più lunghi del 15 aprile auspicato.

La cassa integrazione potrà essere anticipata dagli istituti bancari grazie ad una convenzione stipulata dall'ABI con le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori il 30 marzo scorso.
L'anticipazione dell'indennità avviene tramite l'apertura di credito in un conto corrente apposito, se richiesto dalla Banca, per un importo forfettario complessivo pari a 1.400 euro per i lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito. L'importo forfettario complessivo pari a 1.400 euro, è parametrato a 9 settimane di sospensione a zero ore (ridotto proporzionalmente in caso di durata inferiore), da riproporzionare in caso di rapporto a tempo parziale

L'apertura di credito cesserà con il versamento da parte dell'INPS del trattamento di integrazione salariale e, comunque, non potrà avere durata superiore a 7 mesi.
La procedura di richiesta dell'anticipazione alle banche, a carico e cura del lavoratore interessato, avverrà preferibilmente con modalità operative telematiche, al fine di limitare quanto più possibile l'accesso fisico presso le filiali.

Il lavoratore e/o il datore di lavoro dovranno fornire tempestivamente alla banca notizie relative all'esito della domanda di trattamento di integrazione salariale per l'emergenza Covid-19.
In caso di mancato accoglimento della richiesta di integrazione salariale, ovvero allo scadere del termine dei 7 mesi previsto, in mancanza di pagamento da parte dell'INPS, la banca potrà richiedere l'importo dell'intero debito relativo all'anticipazione al lavoratore che dovrà provvedere ad estinguerlo entro 30 giorni dalla richiesta.

Nella ipotesi di inadempimento del lavoratore la banca comunicherà al datore di lavoro il saldo a debito del conto corrente dedicato ed il datore di lavoro verserà su tale conto corrente gli emolumenti spettanti al lavoratore, anche a titolo di TFR o sue anticipazioni, fino alla concorrenza del debito.
E' prevista, infine, la responsabilità in solido del datore di lavoro nel caso di omesse o errate sue comunicazioni alla banca ovvero a fronte del mancato accoglimento - totale o parziale – della richiesta di integrazione salariale per cause ad egli imputabili.

Quindi, nel caso in cui i lavoratori vi inviino modulistica predisposta dalle banche da firmare e/o vi richiedano di emettere dichiarazioni, attenzione a cosa firmate e/o dichiarate.

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e si porgono cordiali saluti.

Alfredo Malandrino – *Consulente del Lavoro*